



Contratto n. 129 del 13 giugno 2023

AZIENDA OSPEDALIERA

“OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO”

Viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo C.F. / P.I. 05841780827

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO

CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA GARA PER LA FORNITURA
QUINQUENNALE DI SISTEMI COMPLETI DI LABORATORIO,
COMPENSIVI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL-RISK E
MATERIALE DI CONSUMO, PER LA U.O.C. DI
ONCOEMATOLOGIA E MANIPOLAZIONE CELLULARE P.O. “V.
CERVELLO” - SIMOG GARA N. 8502016 – LOTTO 2 C.I.G. N.
91597153F0**

TRA

“Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, parte contraente
nella persona del Dott. Aldo ALBANO, [REDACTED]
[REDACTED], Dirigente

Amministrativo Responsabile della U.O.C. Provveditorato dell’Azienda
Ospedaliera, ove è domiciliato per l’ufficio, delegato alla firma del presente
atto giusta delega di funzioni rilasciata dal Legale Rappresentante dell’Azienda
Ospedaliera con Deliberazione n.154 del 28 maggio 2019 del Direttore
Generale, scritta su dodici pagine ed allegata al presente atto in copia conforme
all’originale per farne parte integrante e sostanziale segnata di lettera “A” di
seguito che nel proseguo del presente contratto verrà chiamata per brevità
anche “Azienda Ospedaliera”.

E

La Ditta **PROMEGA ITALIA S.R.L.**, con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli n.6 – 20126, Milano - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12317560154, indirizzo PEC: commerciale.promegaitalia@pec.it, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano con il numero di Repertorio Economico Amministrativo 1547995 in data 30 gennaio 1998, rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Maria Elisabeth Drees, nata a Ostbevern (Germania) [REDACTED] che interviene nel presente atto nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'impresa - parte contraente di seguito che nel proseguo del presente contratto verrà chiamata per brevità anche "*Ditta, Fornitore*", *Impresa* aggiudicataria o soggetto aggiudicatario e/o "*Appaltatore*".

PREMESSO

♦ che con deliberazione del Direttore Generale n°533 del 30 marzo 2022 l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello", Ente di Diritto Pubblico con sede legale in viale Strasburgo n. 233 c.a.p. 90146 Palermo, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05841780827, ha disposto di indire una procedura di gara mediante procedura Aperta telematica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del D.lgs. N. 50/2016, per la fornitura quinquennale, in noleggio, di sistemi completi di laboratorio, comprensiva del servizio di manutenzione full-risk e del materiale di consumo, per la U.O.C. di Oncoematologia e Manipolazione Cellulare P.O. "V. Cervello", suddivisa in sette lotti, alle condizioni stabilite dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Tecnico approvati con lo stesso provvedimento;

- ◆ che con deliberazione del Direttore Generale n. 1879 del 16 novembre 2022 è stata affidata alla Ditta **PROMEGA ITALIA S.R.L.**, con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli n.6 – 20126, Milano - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12317560154, la fornitura quinquennale, in noleggio, di sistemi completi di laboratorio, comprensiva del servizio di manutenzione full-risk e del materiale di consumo, per la U.O.C. di Oncoematologia e Manipolazione Cellulare P.O. “V. Cervello”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del D.lgs. N. 50/2016, alle seguenti condizioni risultanti dall’offerta economica della Ditta;
- ◆ l’Impresa **PROMEGA ITALIA S.R.L.**, con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli n. 6 – 20126, Milano - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12317560154, per tutta la durata contrattuale e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire la “Fornitura” oggetto del presente contratto ed eseguire i relativi ordinativi, alle stesse condizioni, modalità e termini qui stabiliti;
- ◆ l’“Azienda Ospedaliera” ha dato notizia dell’esito della Gara di che trattasi con avviso di post-informazione pubblicato nelle forme di Legge;
- ◆ la “Azienda Ospedaliera”, con la suddetta deliberazione del Direttore Generale n. 1879 del 16 novembre 2022, esecutiva, ha quantificato la spesa prevista a carico del proprio Bilancio per la “Fornitura” in questione e dato mandato alla competente Area Provveditorato di attendere a tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del relativo contratto di detta “Fornitura”;
- ◆ che l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” ha provveduto alla verifica del possesso in capo all’appaltatore aggiudicatario

dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; in particolare ha richiesto la seguente documentazione: Iscrizione presso la competente Camera di Commercio – DURC - Accertamento presso l'Agenzia delle Entrate - Casellario persone fisiche e giuridiche – Disabili – Certificato fallimentare – Casellario Informatico. Per quanto riguarda le Informazioni Antimafia, questa Amministrazione ha inviato in data 20 dicembre 2022 la relativa richiesta al Sistema automatizzato B.D.N.A., pertanto il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva; che la Ditta **PROMEGA ITALIA S.R.L.** ha provveduto alla costituzione, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n.50/2016, della garanzia fideiussoria definitiva n. 460011792587, in data 12 dicembre 2022 di € euro 16.778,50 (euro sedici-milasettecentosettantotto/50), rilasciata dall'Istituto UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano, avvalendosi della facoltà di riduzione ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice appalti.

- ◆ Per effetto della revoca del lotto n. 3 disposta con deliberazione n. 81 del 17 gennaio 2022 con successiva Deliberazione n. 383 del 16 febbraio 2022 si è disposto in riferimento alla polizza fideiussoria n. 460011792587 del 12 dicembre 2022 di € 16.778,50 della Compagnia Assicurativa **UNICREDIT S.P.A.**- con sede legale a Milano –in Piazza Gae Aulenti, 3- Torre A 20154 in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00348170101, prestata dall'Impresa **PROMEGA ITALIA S.R.L.** a titolo di deposito cauzionale definitivo, richiedere una variazione dell'importo garantito da € 16.778,50 ad € 8.582,50 limitatamente all'affidamento del Service relativo al lotto n° 2 “estrattori acidi nucleici” disposta con deliberazione del Direttore Generale

n° 1879 del 16 novembre 2022;

♦ che la Ditta **PROMEGA ITALIA S.R.L** non ricorre all'istituto del subappalto;

♦ che volendosi ora ridurre in contratto il deliberato anzidetto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.ei.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, volendo procedere alla stipulazione del relativo contratto, convengono e stipulano quanto segue:

- Articolo 1.-Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto e ne costituiscono il primo patto.

Costituiscono, in particolare, parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica del "*Fornitore*".

- Articolo 2.-Oggetto e luogo della prestazione

La Stazione appaltante, per il tramite del Dott. Aldo ALBANO, nella qualità sopra detta, affida alla Ditta **PROMEGA ITALIA S.R.L.**, che nella persona di Maria Elisabeth Drees irrevocabilmente accetta e si obbliga senza riserva alcuna, la fornitura quinquennale per l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello", **in noleggio, di sistemi completi di laboratorio, comprensiva del servizio di manutenzione Full-Risk e del materiale di consumo, per la U.O.C. di Oncoematologia e Manipolazione Cellulare P.O. "V. Cervello"**, di cui alla Gara a Procedura Aperta Telematica, indetta con propria deliberazione del Direttore Generale n° 533 del 30 marzo 2022 e aggiudicata definitivamente con propria deliberazione del Direttore Generale n°1879 del 16 no-

vembre 2022.. La suddetta “Apparecchiatura”, oggetto del presente contratto, deve corrispondere alle caratteristiche generali e possedere i requisiti descritti all'art. 1 del Capitolato tecnico nonché ai requisiti previsti dalle seguenti disposizioni vigenti in materia:

a) Direttiva Europea concernente i dispositivi medici MDD (Medical Devices Directive 93/42/EEC) in vigore in Italia con il D.lgs. 24.2.1997, n. 46 (e successivi aggiornamenti di cui al D. Lgs. 25.2.1998, n. 95);

b) marcatura CE e classe di appartenenza dell'apparecchiatura.

La suddetta “fornitura” dovrà essere conforme alle norme nazionali, nonché alle normative CEE, per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio ed all’uso, vigenti all’atto della consegna; La “fornitura” con scadenza dovrà recare le prescritte diciture e le consegne devono riguardare prodotti la cui data di scadenza sia congrua rispetto al normale consumo programmato; l’ “Azienda Ospedaliera” si riserva comunque di non accettare prodotti che riportino date di scadenza con validità residue inferiori a due terzi del loro periodo di validità complessivo.

L’ “Appaltatore” si obbliga a provvedere a proprie spese al trasferimento ed alla consegna dell’“Apparecchiatura”, oggetto del presente contratto, presso l’Unità Operativa di Oncoematologia e Manipolazione Cellulare del P.O. “V. Cervello”, indicate al precedente comma 1 del presente articolo, nei tempi e nei modi indicati dal C.S.A..

La “Stazione appaltante”, nel periodo di efficacia del presente contratto, si riserva la facoltà di richiedere all’ “Appaltatore”, che ha l’obbligo di accettare alle condizioni tutte del presente atto, un aumento o una diminuzione sull’ammontare dell’intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto.



L' *Azienda Ospedaliera*” si riserva la facoltà di recepire l’eventuale provvedimento regionale di affidamento centralizzato della fornitura di che trattasi, senza che da parte del “Fornitore” possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi genere.

Con la summenzionata deliberazione del Direttore Generale n° 1879 del 16 novembre 2022 la “*Azienda Ospedaliera*” ha prenotato la spesa necessaria per la “*Fornitura*” di che trattasi nei pertinenti Bilanci Aziendali sui seguenti conti economici di spesa:

- ↳ sul conto economico di spesa n.5.04.02.01.0101 denominato “canoni di noleggio-area sanitaria”;
- ↳ conto economico di spesa n. 5.01.01.07.0101 denominato “reagenti diagnostici (W1)”.

- Articolo 3.-Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:

- ☞ dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- ☞ dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della Gara;
- ☞ dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Azienda Ospedaliera, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;
- ☞ dal Codice Civile, dal D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda Ospedaliera.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni

volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni ri-
volte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

- Articolo 4. - Qualità, Tempi di Consegna e Garanzia della “Fornitura”

L' "Appaltatore" prende atto che le caratteristiche tecnico-qualitative della
“fornitura” e del materiale di consumo, l'assistenza, il luogo ed i termini di
consegna, gli adempimenti sulle contestazioni in merito alla qualità e quantità
dei prodotti consegnati, richiesti per la perfetta ed integrale esecuzione del pre-
sente contratto, sono quelli prescritti dal Capitolato tecnico – Disciplinare
Tecnico e Modalità di Esecuzione dell'Appalto, pertanto dichiara di accettare
senza riserva alcuna le prescrizioni contenute in tali articoli.

- Articolo 5. - Durata del Contratto

Il presente Contratto ha la durata di 5 anni, (sessanta mesi) a decorrere dalla
data del collaudo positivo dell' “Apparecchiatura ” oggetto del presente con-
tratto. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva, di cui alla Gara a Proce-
dura Aperta, relativa alla **fornitura quinquennale, in noleggio, di sistemi
completi di laboratorio, comprensiva del servizio di manutenzione Full-
Risk e del materiale di consumo, per la U.O.C. di Oncoematologia e Mani-
polazione Cellulare P.O. “V. Cervello”, Numero Gara ANAC: 8502016 -**
indetta dalla “Azienda Ospedaliera” è stato comunicato all' “Appaltatore” con
nota del 22 novembre 2022, Prot. n. 27831/5.

La “Azienda Ospedaliera” si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effe-
tuate le opportune valutazioni di convenienza economica e sulla qualità e rego-
larità della fornitura e dei servizi connessi e complementari resi dal “Fornito-
re”, la facoltà di proseguire con il predetto, alla scadenza, il rapporto contrat-
tuale di fornitura per un periodo, non superiore comunque a tre anni, mediante

riaffidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di Gara ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b), del D.lgs. n° 50/2016.

L'eventuale richiesta di prosecuzione del rapporto contrattuale sarà trasmessa al "Fornitore" per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale, senza che il "Fornitore" possa in alcun modo opporsi. Alla data di scadenza del contratto, nel caso che non si verifichi quanto sopraindicato, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della "Azienda Ospedaliera".

È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

L' "Azienda Ospedaliera" ha la facoltà di attivare l'opzione di proroga di cui all'articolo 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 per mesi sei ed è limitata il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli all'Azienda Ospedaliera.

L' "Azienda Ospedaliera" si riserva il diritto di recesso entro il termine del 1° trimestre dall'inizio della fornitura oggetto del presente contratto, da considerare come periodo di prova, come disciplinato all'Art.16 del Capitolato tecnico, qualora la stessa risultasse, a proprio insindacabile giudizio, non soddisfacenti i "Apparecchiature" forniti dal "Fornitore".

- Articolo 6. - Esecuzione del Contratto e Consegne.

Nell'esecuzione della "Fornitura" il "Fornitore" è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica tecnico/sanitaria ed ospedaliera della stessa;

1. la prestazione a carico del "Fornitore" avviene sulla base delle condizioni indicate nell'offerta economica del 7 giugno 2022 e nel rispetto dei termini

e delle modalità e dei luoghi ivi indicati;

2. l' "Appaltatore" dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini di intervento sia via telefax che per posta elettronica;

3. sono a carico del "Fornitore" tutti gli oneri e le conseguenti spese relative così come di seguito specificato:

a) il trasporto controllato;

b) l'imballaggio, il trasporto, il carico e scarico delle "Apparecchiature", il trasferimento dell'apparecchiatura al locale di destinazione, compreso l'utilizzo di eventuali macchine di sollevamento ed eventuali opere edili e quanto altro fosse necessario per dare l'impianto installato, ultimato e perfettamente funzionante;

c) spostamento e riposizionamento di impianti che possono fungere da ostacolo all'installazione del sistema, la relativa installazione, la taratura la messa in funzione delle apparecchiature nell'Unità Operativa utilizzatrice;

d) il ritiro e lo smaltimento degli imballaggi delle apparecchiature al momento dell'installazione con i relativi oneri;

e) la fornitura di mezzi ed attrezzature e la messa a disposizione del personale per l'esecuzione delle procedure di collaudo definite unilateralmente da parte della "Azienda Ospedaliera" incluse le verifiche di sicurezza elettrica di cui alla normativa CEI;

f) aggiornamento tecnologico;

g) la fornitura di manuali completi e dettagliati, in lingua italiana con tutte le istruzioni di funzionamento;

h) la preparazione e l'addestramento del personale addetto al funzionamento;

i) lo svolgimento dei corsi periodici di aggiornamento;

- j)** Servizio di Manutenzione Preventiva dal primo anno successivo alla data di collaudo con esito positivo;
- k)** Servizio di Manutenzione Ordinaria (correttiva, adeguativa e componente evolutiva), dalla data di scadenza della garanzia, per la manutenzione correttiva, dalla data di collaudo con esito positivo, per quella adeguativa ed evolutiva;
- l)** le verifiche periodiche di sicurezza dell'apparecchiatura secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento. Il ripristino di eventuali non conformità riscontrate dovrà avvenire a totale carico del "Fornitore" e secondo la tempistica della manutenzione correttiva;
- m)** il controllo di qualità per tutta la durata della fornitura;
- n)** la fornitura di gruppi di continuità qualora necessari;
- o)** la certificazione che i rifiuti prodotti non sono tossici né nocivi;
- p)** l'assistenza al cliente per tutta la durata della fornitura;
- q)** adozione di tutti i provvedimenti utili e necessari ad evitare interruzioni e/o intralcio alle attività sanitarie;
- r)** ogni altra spesa inerente all'espletamento della "fornitura" e dei servizi correlati ed ogni ulteriore onere necessario anche di natura fiscale per assolvere gli obblighi previsti nel C.S.A. o comunque richiamati dallo stesso ad esclusione dell'I.V.A. che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge.
- Il "Fornitore" dovrà provvedere alla riparazione dell' "Apparecchiatura" e/o eventuale sua sostituzione, oggetto del presente contratto, secondo le modalità descritte all'art.5 del capitolato tecnico. L' "Azienda Ospedaliera" ed il "Fornitore" danno atto che, in relazione alla gestione della fornitura oggetto del presente contratto, nonché in considerazione di quanto indicato con deter-

mina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 Marzo 2008, i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano, allo stato attuale, pari a zero.

- Articolo 7. - Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 e 111 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, il R.U.P verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto avvalendosi del Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Azienda Ospedaliera verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'esecuzione (DEC) nominato.

L' "Azienda Ospedaliera" nomina quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nella persona del Responsabile dell'U.O.S.D. Oncoematologia e Manipolazione Cellulare, affidando allo stesso i compiti già indicati all'art. 19 del capitolato tecnico ed ha espressa delega di operare, durante il corso della "Fornitura", per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari. In particolare, il D.E.C. provvederà alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e alla verifica della conformità delle prestazioni, nonché all'avvio dell'eventuale revisione prezzi e alla contestazione delle inadempienze riscontrate e alla richiesta al RUP di applicazione delle penali

- Articolo 8. - Responsabile della fornitura.

Il "Fornitore" dichiara che la persona Responsabile al Coordinamento della "Fornitura" è il Dott. Domenico timpano, rintracciabile ai seguenti numeri telefonici: cell. 3355760105; e mail: domenico.timpano@promega.com.

Il Responsabile al Coordinamento della "Fornitura", così come indicato al superiore comma 1 del presente articolo, dovrà garantire la presenza per l'assistenza e la manutenzione Full Risk e può intervenire per affrontare e ri-

sollevare tutte le necessità e le evenienze che dovessero presentarsi e che ha la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l'adempimento degli oneri contrattuali;

Il Responsabile della fornitura deve garantire la disponibilità per l'assistenza e manutenzione Full Risk complessiva che dovrà essere:

↳ disponibilità giornaliera: dalle 08:00 alle 18:00 - dal lunedì al sabato incluso (6 giorni su 7);

↳ l'intervento tecnico, da prevedersi con caratteristiche del tutto analoghe sia per la garanzia, sia per la manutenzione ordinaria correttiva, dovrà prevedere i livelli di servizio di seguito riportati:

Urgenza	Tempo di intervento	Tempo di ripristino o soluzione temporanea
Critica: problema bloccante; più servizi non sono in grado di svolgere l'attività	4 ore	8 ore
Alta: problema bloccante; un singolo servizio non è in grado di svolgere l'attività	4 ore	8 ore
Media: problema non bloccante; il servizio è in grado di svolgere l'attività ma in modo degradato	1 giorno	3 giorni
Bassa: problema non bloccante; il servizio è in grado di svolgere l'attività senza avvertire in modo significativo il problema stesso	3 giorni	5 giorni

- con “Tempo di intervento” si intende la presa in carico e la prima analisi del

problema o malfunzionamento;

- con “Tempo di ripristino” si intende il tempo massimo concesso per applicare una soluzione che ripristini l’operatività del sistema a partire dalla richiesta/segnalazione da parte dell’Utente;

Tutte le comunicazioni relative alla fornitura, le richieste ed istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte al suddetto Responsabile, si intendono fatte direttamente al “Fornitore”.

Le comunicazioni al Responsabile della fornitura verranno eventualmente anticipate telefonicamente, o esclusivamente per iscritto @-mail agli indirizzi che sono stabiliti d'intesa con l’ Unità Operativa interessata della “Azienda Ospedaliera”.

- Articolo 9. Obbligazioni specifiche del “Fornitore”.

Il “Fornitore”, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, si obbliga:

a) alla fornitura quinquennale in noleggio di sistemi completi di laboratorio, comprensiva del servizio di manutenzione Full-Risk e del materiale di consumo, per la U.O.C. di Oncoematologia e Manipolazione Cellulare P.O. “V. Cervello”, N. GARA: 8502016 - oggetto del presente contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario;

b) manlevare e tenere indenne la “Azienda Ospedaliera” dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni usati dall’ “Appaltatore” per l’esecuzione della “Fornitura” ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli della fornitura, ivi compresi

quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- d)** comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Articolo 10. - Altri Obblighi del "Fornitore"

Il "Fornitore" è responsabile esclusivo dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze proprie o dalla stessa incaricate addette alla fornitura oggetto del presente contratto e ne assume a proprio carico tutti gli oneri relativi;

Il "Fornitore" assume ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati alle persone ed alle cose tanto della "Azienda Ospedaliera" che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione della fornitura oggetto del contratto, tenendo al riguardo sollevata la "Azienda Ospedaliera", che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere;

Il "Fornitore" si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali; in particolare, il "Fornitore" si impegna all'integrale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate in corso di validità del presente contratto in quanto applicabili;

Il "Fornitore" si obbliga, altresì, ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché quelle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località; tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei predetti contratti collettivi e sino alla loro sostituzione e vincola il *"Fornitore"* anche se non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse;

Il *"Fornitore"* dichiara di rispettare le norme di cui alla Legge 12 Marzo 1999, n°68, "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili", in caso che la propria impresa si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3 della suddetta Legge;

Il *"Fornitore"* si obbliga a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altre utilità formulata anche prima della deliberazione del 19 Gennaio 2012, n. 76, della *"Azienda Ospedaliera"* o nel corso dell'esecuzione del presente contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del presente contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

Qualora venga debitamente accertata la violazione da parte del *"Fornitore"* degli obblighi previsti dal presente articolo, la *"Azienda Ospedaliera"* procederà alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1455 e 1456 del Codice Civile, attesa l'importanza ed imprescindibilità degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto, ed all'affidamento della fornitura ad altra impresa, con addebito al *"Fornitore"* delle maggiori spese sostenute

dalla “Azienda Ospedaliera”. L’eventuale azione in danno non esclude responsabilità civili o penali del ”Fornitore”;

Le forniture potrebbero essere interrotte per quei prodotti che, a seguito di variazioni degli indirizzi tecnico-scientifici, clinici e terapeutici ovvero a seguito di mutate esigenze dell’Unità Operativa utilizzatrice, non risultassero più idonei.

- Articolo 11. - Gestione, Termini di Esecuzione e Garanzia

del “Servizio di Assistenza e Manutenzione Full Risk”

Il “Fornitore“ ha l’obbligo di fornire la “Apparecchiatura” di produzione corrente, nuove di fabbrica, modelli più recenti, non ricondizionate né riassemblate e quant’altro indicato all’art. 5 del capitolato tecnico.

Durante tutto il periodo contrattuale. Il “Fornitore” dovrà garantire la funzionalità delle apparecchiature attraverso la manutenzione ordinaria preventiva, nonché l’assistenza, in grado di soddisfare le norme ISO 9001:2008, “Processo Gestione degli strumenti”, così come indicato all’art. 5 del capitolato tecnico, in particolare:

- a) a partire dalla data del positivo collaudo e per tutta la durata del contratto, il “Fornitore” deve, con spese e oneri a proprio carico, erogare il “Servizio di Assistenza e Manutenzione Full Risk”, comprensivo della manutenzione preventiva, ordinaria e nelle sue diverse ipotesi, onde garantire il perfetto funzionamento delle “Apparecchiature”, del software e di tutti i componenti necessari per il corretto uso delle apparecchiature stesse;
- b) il “Fornitore” deve assicurare e garantire la funzionalità del sistema rimuovendo tempestivamente le cause del suo malfunzionamento;
- c) il “Fornitore” deve garantire, per tutta la durata del contratto, il medesimo

livello qualitativo delle “Apparecchiature” come accertato all’atto del collaudo;

d) il “Servizio di Assistenza e Manutenzione Full Risk” verrà erogato dal “Fornitore” così come di seguito elencato:

- telefonicamente;
- da parte di tecnici specializzati in collegamento in remoto;
- on-site;

La manutenzione e l’assistenza rientrano fra i componenti della “Fornitura” sino alla scadenza contrattuale.

Le specificità della manutenzione preventiva, di quella ordinaria e la disponibilità del “Fornitore” sono esplicitate dal capitolato tecnico, come già su richiamato, e dall’art. 8 del presente contratto.

Al termine di ogni intervento il “Fornitore” dovrà compilare un apposito rapporto, riportandovi la descrizione del problema e la relativa soluzione, nonché quanto elencato all’art. 5 del capitolato tecnico, il suddetto rapporto dovrà esser controfirmato dal referente dell’U.O. richiedente l’intervento stesso.

Il “Fornitore” deve produrre trimestralmente un rapporto dettagliato degli interventi effettuati e dei relativi tempi di risoluzione nel periodo di competenza.

Il fermo macchina per la “manutenzione preventiva” e “manutenzione correttiva” è fissato in 96 (novantasei) ore, esclusivamente nella fascia orario dalle 18:00 alle 06:00; se non concordato diversamente con la “Azienda Ospedaliera” e nei casi indicati nel “Capitolato Tecnico”.

Gli interventi di “assistenza tecnica” devono esser richiesti dal Servizio di Ingegneria Clinica della “Azienda Ospedaliera” e dovrà comprendere quanto

prescritto dal Capitolato tecnico - Disciplinare Tecnico e Modalità di Esecuzione dell'Appalto.

La "Azienda Ospedaliera" si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni di convenienza economica e sulla qualità e regolarità della fornitura e dei servizi connessi e complementari resi dal "Fornitore", la facoltà di proseguire con il predetto, alla scadenza, il rapporto contrattuale di fornitura per un periodo, non superiore comunque a tre anni, mediante rinnovo con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di Gara ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b), del D.lgs. n° 50/2016.

L'eventuale richiesta di prosecuzione del rapporto contrattuale sarà trasmessa al "Fornitore" per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale, senza che il "Fornitore" possa in alcun modo opporsi. Alla data di scadenza del contratto, nel caso che non si verifichi quanto sopraindicato, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della "Azienda Ospedaliera".

È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

L' "Azienda Ospedaliera" ha la facoltà di attivare l'opzione di proroga di cui all'articolo 106, comma 11, del D.lgs. n.50/2016 per mesi sei ed è limitata il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli all'Azienda Ospedaliera.

L' "Azienda Ospedaliera" si riserva il diritto di recesso entro il termine del 1° trimestre dall'inizio della fornitura oggetto del presente contratto, da considerare come periodo di prova, come disciplinato all'Art. 16 del Capitolato tecnico.

nico, qualora la stessa risultasse, a proprio insindacabile giudizio, non soddisfacenti i “Apparecchiature” forniti dal “Fornitore”.

- Articolo 12. - Verifiche di Qualità nell'Esecuzione del Contratto

La presa in consegna da parte della “Azienda Ospedaliera”, forniti dal “Fornitore” o da terzi per conto di esso, non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse.

I beni dichiarati al momento dell'intervento, utili e necessari per il corretto funzionamento dei “Apparecchiature” oggetto del presente contratto, se non conformi e/o consegnati in eccesso potranno essere respinti senza alcuna formalità.

Agli effetti dei requisiti qualitativi dei “Apparecchiature” resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione la “Azienda Ospedaliera”, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della “**fornitura quinquennale, in noleggio, di sistemi completi di laboratorio, comprensiva del servizio di manutenzione Full-Risk e del materiale di consumo, per la U.O.C. di Oncoematologia e Manipolazione Cellulare P.O. “V. Cervello”.**

Le “Apparecchiature” che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del “Fornitore” e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

In ogni momento, a cura delle UU.OO. della “Azienda Ospedaliera”, utilizzatrici della “Fornitura”, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal “Fornitore”.



Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale della "Azienda Ospedaliera", presentassero difetti saranno rifiutati ed il "Fornitore" dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione;

La "Azienda Ospedaliera" metterà a disposizione del "Fornitore", per il ritiro, i beni in eccedenza, difettati e/o guasti e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi.

Il "Fornitore" dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza, difettati e/o guasti e non accettati, concordando con la "Azienda Ospedaliera" le modalità del ritiro.

Qualora il "Fornitore" non provveda al ritiro delle suddette "parti", dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione, la "Azienda Ospedaliera" potrà procedere allo smaltimento degli stessi a spese del "Fornitore", dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax. il "Fornitore" non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante la custodia, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

- Articolo 13. - Corrispettivi.

I corrispettivi dovuti all' "Appaltatore" per la fornitura quinquennale, in noleggio, di sistemi completi di laboratorio, comprensiva del servizio di manutenzione full-risk e del materiale di consumo, per la U.O.C. di Oncoematologia e Manipolazione Cellulare P.O. "V. Cervello", così come di seguito sinteticamente trascritto:

LOTTO N. 2 - "ESTRATTORI ACIDI NUCLEICI" - C.I.G. N. 91597153F0", per un importo complessivo annuale pari a € **34.330,00 (euro trentaquattromilatrecentotrenta/00)= OLTRE I.V.A. 22%; per un impor-**

to complessivo quinquennale pari a € 171.650,00 (euro centosettantunomilaseicentocinquanta/00) = **OLTRE I.V.A 22%** ; alle condizioni indicate negli atti di gara secondo il seguente prospetto:

NOLEGGIO APPARECCHIATURE

NOME COMMERCIALE APPARECCHIATURA	CODICE DITTA	VALORE ECONOMICO	QUANTITÀ	CANONE MENSILE	CANONE ANNUALE
SISTEMA AUTOMATIZZATO PER ESTRAZIONE RAPIDA ACIDI NUCLEICI	AS6000 (CODICE NOLEGGIO AS6001)	€ 33.750,00	N° 1	€ 345,00	€ 4.140,00
CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 1 DEL CAPITOLATO TECNICO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA.					

MATERIALE DI CONSUMO

	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Fabbisogno presunto annuo	Nome Commerciale del presidio e codice Ditta e codice catalogo/listino	Pezzi per conf.	Conf. per imballo	Prezzo unitario I.V.A ESCLUSA	Prezzo per conf. I.V.A ESCLUSA	Importo complessivo ANNUO IVA ESCLUSA	I.V.A. percentuale da applicare	Codice CND	Numero di registrazione Ministero della Salute
1	ESTRAZIONI DNA GENOMICO	4.800	Maxwell® CSC Blood DNA Kit Cod. AS1321 - Maxwell® CSC Whole Blood DNA IVD Kit Cod. AS1820	48 Preps Cod. 41259	1	€ 4,16666	€ 200,00	€ 20.000,00	22%	W020 60185	1702919 /R – 2173305/R
2	ESTRAZIONI RNA TOTALE	380	Maxwell® CSC Blood RNA Kit Cod. AS1410	48 Preps Cod. 41261	1	€ 5,625	€ 270,00	€ 2.160,00	22%	W020 60185	168502 7/R
3	ESTRAZIONI DNA TESSUTO IN PA-RAFFINA	480	Maxwell® CSC DNA FFPE Kit Cod. AS1350	48 Preps Cod. 41262	1	€ 6,25	€ 300,00	€ 3.000,00	22%	W020 60185	170003 5/R
4	ESTRAZIONI RNA TESSUTO IN PA-RAFFINA	280	Maxwell® CSC RNA FFPE Kit Cod. AS1360	48 Preps Cod. 41263	1	€ 6,35416	€ 305,00	€ 1.830,00	22%	W020 60185	175444 0/R
5	ESTRAZIONI DNA LIBERO CIRCOLANTE DA PLA-SMA/SIERO	190	Maxwell® RSC LV ccfDNA PLASMA Kit Cod. AS1840	48 Preps Cod. 41264	1	€ 16,6666	€ 800,00	€ 3.200,00	22%	N.A.	N.A.

Tutti gli importi sopra riportati s'intendono esclusa I.V.A.

I prezzi di cui al superiore comma sono impegnativi e vincolanti per tutta la validità del contratto ed omnicomprensivi di tutte le prestazioni richieste dal capitolato tecnico salvo quanto stabilito nel successivo articolo del presente contratto.

L' "Appaltatore" non potrà richiedere, a nessun titolo, alcun compenso aggiuntivo e/o diverso rispetto a quelli indicati nel capitolato tecnico, nella sua offerta economica e nel presente contratto;

L' "Appaltatore" riconosce espressamente che il compenso contrattuale remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che sosterrà per assicurare la "Fornitura", restando a suo totale carico ogni maggiore spesa ed alea.

Considerata la durata del contratto come predeterminata al precedente Art. 5 del presente contratto, i costi della complessiva fornitura quinquennale oggetto del presente contratto sono quantificati in **€ 171.650,00 (euro centosettantunomilaseicentocinquanta/00) = OLTRE I.V.A.=** come distinta al superiore comma 1 del presente articolo; somma che trova copertura sui pertinenti Conti Economici del Bilancio della "Azienda Ospedaliera";

Qualora, nel corso dello svolgimento della fornitura, subentri l'attivazione di una Convenzione CONSIP per l'affidamento della fornitura oggetto del presente contratto, la "Azienda Ospedaliera" si riserva di recepire la suddetta Convenzione CONSIP adeguando prezzi e condizioni contrattuali a quelle previste dalla Convenzione stessa, se più favorevoli;

Qualora subentri, nel corso dello svolgimento della fornitura un provvedimento regionale di affidamento centralizzato o l'espletamento di una Gara a livello di bacino della fornitura in questione alla quale l' "Azienda Ospedaliera"

è obbligata ad aderire, l' "Azienda Ospedaliera" si riserva di recepire il provvedimento adeguando prezzi e condizioni contrattuali a quelle previste nel provvedimento regionale stesso, se più convenienti e il "Fornitore" dovrà adeguare la propria offerta. In caso di mancato adeguamento da parte del "Fornitore", l' "Azienda Ospedaliera" si riserva il diritto di parziale o totale risoluzione del contratto, senza che la stessa abbia nulla a pretendere per la mancata prosecuzione dello stesso fino alla naturale scadenza dello stesso. Per garantire una maggior trasparenza ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e di controllo dei dati, i pagamenti spettanti dal raggruppamento temporaneo d'impresa saranno effettuati dall'Azienda Ospedaliera all'Impresa capogruppo che emetterà fattura, salvo diverso accordo.

- Articolo 14. - Fatturazione e Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo precedente sarà effettuato sulla base della fattura emessa dall' "Appaltatore" conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, da quanto espressamente indicato nell'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto, nonché nel presente atto.

La fattura sarà liquidata solo previo accertamento da parte del Direttore di esecuzione del contratto o da personale delegato, circa la regolarità della fornitura effettuata, in termini di qualità e quantità e la conformità al Capitolato tecnico e quant'altro indicato all'art. 7 dello stesso Capitolato speciale d'appalto.

La liquidazione della fattura sarà subordinata sia alla presentazione della documentazione relativa, sia alla puntuale esecuzione della "Fornitura" e sia al regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali INPS ed assicurativi INAIL territorialmente competente, relativi al mese immediatamente



precedente, riferiti ai dipendenti dedicati all'attività del "*Fornitura*" oggetto del presente contratto. Si precisa che nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, la "*Azienda Ospedaliera*" segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'Azienda Ospedaliera "*Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello*" - Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo (PA) partita IVA: 05841780827 ed l'invio tramite SDI delle fatture elettroniche si dovrà indicare il Codice Univoco Aziendale (individuabile anche sul sito www.indicepa.gov.it) dell'Azienda Ospedaliera "*Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello*" che è il seguente: **UFI 05S**.

Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere i dati obbligatori per legge e i corrispettivi definiti nel presente contratto, deve essere corredata della documentazione indicata nel presente articolo.

Le fatture saranno liquidate nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, a fornitura regolarmente eseguita ed a controllo avvenuto, mediante emissione del mandato, tramite la Tesoreria della "*Stazione Appaltante*". Per individuare la data di pagamento si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere della "*Stazione Appaltante*" del relativo mandato.

Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, è

quello legale calcolato avendo riferimento il tasso fissato semestralmente dalla BCE come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potranno essere sospese le prestazioni oggetto del presente contratto. Qualora l' "Appaltatore" si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, si applicheranno le disposizioni, relative alle penali, al recesso ed alla risoluzione del contratto, stabilite nell'articolo 20 del capitolato speciale d'appalto.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa o una rete di imprese i pagamenti spettanti al raggruppamento o alla rete d'impresa saranno effettuati unitariamente all'impresa capogruppo o alla rete d'impresa e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata o in rete in rapporto alla parte di prestazione.

In caso di particolari esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti modalità.

- Articolo 15. - Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari.

Ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda Ospedaliera la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente all'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare. In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo

strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. obbligo di tracciabilità), pena la nullità assoluta del contratto di appalto

La Ditta **PROMEGA ITALIA S.R.L.**, in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, rende noto che tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto di che trattasi verranno effettuati sui seguenti conti correnti bancari, aventi gli estremi identificativi appresso riportati:

1. ISTITUTO:

[REDACTED];

- Generalità delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente acceso presso il predetto Istituto:

- Patrizia Vigilante, codice fiscale: [REDACTED];

- Elisabeth Drees, codice fiscale: [REDACTED];

L' "Appaltatore" si impegna a comunicare alla "Stazione Appaltante", entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi; in difetto di tali comunicazioni, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di Legge, l' "Appaltatore" non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni e dichiara che si avvarrà del predetto conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o assegno circolare non trasferibile.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge, nonché a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante, stante l'obbligo di verifica imposto a quest'ultima dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del Contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della legge n. 136/2010. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti ed ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla "Stazione Appaltante" e dagli altri soggetti di cui al superiore comma, il Codice Identificativo di Gara N. CIG: **91597153F0** attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

- Articolo 16. - Inadempienze, Controlli, Contestazioni e Penalità.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata ri-

soluzione del contratto, l' "Azienda Ospedaliera" contesta mediante lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata le inadempienze riscontrate secondo le modalità di cui al “**CAPO II Inadempienze e Penalità**” (art. 18 e segg.) del Capitolato speciale d'appalto. Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, l'Azienda Ospedaliera previa contestazione a mezzo raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata, potrà diffidare l'Appaltatore all'esatta esecuzione.

L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Trascorso tale termine ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'Azienda Ospedaliera previa adeguata istruttoria, dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali indicate nel capitolato speciale d'appalto. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l'Azienda Ospedaliera ritiene di disattenderle.

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda Ospedaliera le penali indicate nel Capitolato Speciale d'appalto. L'Azienda Ospedaliera potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda Ospedaliera verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino di quanto contestato nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda Ospedaliera addebitando le spese all'impresa.

L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale definitivo.

A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

- Articolo 17. - Deposito cauzionale definitivo.

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva calcolata sul valore quinquennale dell'appalto e con importo ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, con le rinunce previste dagli atti di gara, e precisamente garanzia fideiussoria n.460011792587, in data 12 dicembre 2022 di € 16.778,50 (euro sedicimilasettecentosettantotto/50), rilasciata dall'Istituto Unicredit S.p.A., Piazza Gae Aulenti 3 – 20154, Milano.

Il deposito cauzionale definitivo garantisce tutti gli obblighi specifici assunti

dall' "Appaltatore", anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la "Azienda Ospedaliera" ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali;

La sopracitata cauzione definitiva è vincolata per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto; in ogni caso il Garante sarà liberato dalla Garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla "Stazione Appaltante".

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l' "Appaltatore" dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla "Azienda Ospedaliera"; è fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

-Articolo 18. - Recesso e Risoluzione del Contratto.

A prescindere dalle cause di risoluzione e recesso del contratto come contemplato nelle norme di Legge e da quelle previste nei singoli articoli del presente atto, la "Stazione Appaltante" potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile: "clausola risolutiva espressa", previa dichiarazione da comunicarsi all' "Appaltatore" con raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il rispetto dei termini delle prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente con-

tratto e nei documenti ivi richiamati.

Ai sensi dell'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto, da intendersi qui integralmente recepito e trascritto, la “*Stazione Appaltante*” potrà provvedere alla risoluzione del contratto:

a) senza che ciò comporti oneri per l' “*Appaltatore*”, nei casi previsti dal suddetto art. 19 del Capitolato speciale d'appalto., comma 1, lettere: a), b), c), d), e);

b) con oneri e spese a carico dell' “*Appaltatore*”, nei casi previsti dal summenzionato art. 20 del Capitolato speciale d'appalto, punto 2), dalla lettere **a)** alla lettera **x)**. Al verificarsi delle fattispecie di cui all'anzidetto comma 2, del presente articolo, la “*Stazione Appaltante*” incamera il deposito cauzionale definito quale penale, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute e fatte salve le altre facoltà della “*Stazione Appaltante*” stabilite dal sopracitato articolo del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 19. - Danni, Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa.

L'“*Appaltatore*” assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'“*Appaltatore*” stesso quanto della “*Stazione Appaltante*” e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di incaricati.

L'“*Appaltatore*” dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di polizze assicurative R.C.T. e R.C.O., adeguati ai massimali richiesti dal capitolato speciale d'appalto, a beneficio della “*Stazione Appaltante*” e dei terzi,

per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo "Appaltatore" in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare dette polizze tengono indenne la "Stazione Appaltante", ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno che l'"Appaltatore" possa arrecare alla "Stazione Appaltante", ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la "Stazione Appaltante"; pertanto, qualora l'"Appaltatore" non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento della fornitura anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

Articolo 20. - Subappalto

La Ditta **PROMEGA ITALIA S.R.L.**, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcune attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

- Articolo 21.-Cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n.50/2016 il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi e le attività comprese nel contratto. È vietata, da

parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. In tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2 del D.lgs. n. 50/2016.

- Articolo 22.- Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici, l'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti, senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile all'Azienda Ospedaliera qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Azienda Ospedaliera cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

L'Azienda Ospedaliera potrà concedere la cessione nei confronti di un solo beneficiario.

- Articolo 23.- Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 187 dell'11 maggio 1991, e non abbia do-

cumentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel disciplinare di gara.

Nei sessanta giorni successivi l'Azienda Ospedaliera può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, in relazione alla comunicazione di cui al precedente comma, non risultino sussistere i requisiti 'antimafia' (certificazione o informativa antimafia) ex art. 9 del D.P.R. 252/1998, ora artt. 84 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i suddetti 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti della Stazione Appaltante tutti gli effetti loro attribuiti per legge.

- Articolo 24.- Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12, nel corso dell'esecuzione del contratto, dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle forniture fino a concorrenza di un quinto (20%) dell'importo complessivo previsto dal contratto.

- Articolo 25.- Responsabilità civile

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda Ospedaliera ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre im-

prese a diverso titolo coinvolte.

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

- Articolo 26.- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

Come previsto dall'art. 1456 c.c., il contratto si risolve di diritto, mediante provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento stesso, nei seguenti casi:

- a) presenza della ditta nel casellario informatico ANAC - Annotazioni riservate- per segnalazioni di gravi inadempienze;
- b) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- c) qualora gli accertamenti antimafia effettuati tramite la procedura BDNA del Ministero degli Interni risultino positivi;
- d) qualora le transazioni non siano eseguite con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'Azienda Ospedaliera si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere i contratti anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per le qualora disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. Nel caso previsto nelle precedenti lettere a), b), c), d), l'Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito

cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Azienda Sanitaria, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria.

- Articolo 27.- Risoluzione e Recesso

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 20 del Capitolato Speciale d'Appalto in materia di recesso e risoluzione del contratto, nei casi di cui all'art. 108 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016 e in caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente il deposito cauzionale definitivo.

Inoltre il soggetto aggiudicatario è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale., a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro soggetto.

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della Ditta aggiudicataria **PROMEGA ITALIA S.R.L.**

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento

della cauzione definitiva salvo il diritto della Stazione appaltante al maggiore risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà retribuita soltanto la fornitura già svolta, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per la Stazione appaltante. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove l'Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 19 del presente contratto.

Al verificarsi delle suddette condizioni, la risoluzione ed il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Ospedaliera.

In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed ad ogni ulteriore compenso od indennizzo e/o rimborso delle spese.

- Articolo 28.- Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto

Tutte le riserve che il soggetto contraente intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere

diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto contraente decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera che emanerà gli opportuni provvedimenti

- Articolo 29.- Osservanza misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e norme del Codice di Comportamento

Il fornitore è tenuto al rispetto delle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" con deliberazione Commissario Straordinario n°72 del 29 gennaio 2019 nonché delle norme riportate nel Codice di Comportamento di cui deliberazione del Commissario n.410 del 26 ottobre 2017 (consultabili all'indirizzo: www.ospedaliriunitipalermo.it - Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali.)

- Articolo 30.- DUVRI e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Per il presente appalto è stato redatto il DUVRI anche se non sono presente costi da rischi da interferenza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Restano immutati gli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico delle imprese in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornito-

re si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i..

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore del dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione,

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

- Articolo 31.- Codice di comportamento

La Ditta **PROMEGA ITALIA S.R.L.** dichiara di aver preso visione del codice di comportamento della Stazione appaltante e di impegnarsi a rispettarlo, a pena di risoluzione o decadenza del rapporto.

- Articolo 32.-Trasferimento di proprietà dei beni

La proprietà dei materiali oggetto della fornitura è trasferita all'Azienda Ospedaliera dalla data di consegna nei locali delle Aziende stesse. Restano pertanto a carico del soggetto aggiudicatario i rischi di perdita e danni conseguenti al trasporto e alla sosta in attesa dell'utilizzo, nei locali dell'Azienda Ospedaliera, ad eccezione della perdita e danni a questi imputabili.

- Articolo 33.- Collaudo dei prodotti

Entro il termine di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna, l'Azienda Ospedaliera contraente potrà sottoporre a collaudo i prodotti consegnati.

Il collaudo è inteso quale verifica che i prodotti forniti siano conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico e dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica.

- Articolo 34.- Trattamento dei Dati, Consenso al Trattamento

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 e 14 (informativa) e 6 (consenso) del G.D.P.R. – Regolamento Privacy UE/ 2016/679, in tema di trattamento di dati personali, la “Azienda Ospedaliera” e il “Fornitore” dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto e dell'esecuzione della “Fornitura” circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura stessa, nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento Privacy UE/ 2016/679;

La “Azienda Ospedaliera”, per quanto di competenza, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del presente contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di Legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie della Regione.



La Ditta **PROMEGA ITALIA S.R.L.** presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

- Articolo 35.- Riservatezza

La Ditta **PROMEGA ITALIA S.R.L.** ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutti i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante. La Ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

- Articolo 36.- Domicilio del "Fornitore" e Comunicazioni

Il "**Fornitore**", ai fini di tutte le notificazioni inerenti il presente contratto, dichiara di eleggere il proprio **domicilio legale** in Viale Piero e Alberto Pirelli n.6 – 20126, Milano.

Le comunicazioni di cui al superiore comma sono effettuate, mediante una



delle seguenti modalità:

- ◆ lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
 - ◆ posta elettronica certificata (PEC): commerciale.promegaitalia@pec.it;
 - ◆ altra posta elettronica: commerciale@promega.com;
- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Viale Piero e Alberto Pirelli n.6 – 20126, Milano.

- Articolo 37.- Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera

La Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" è attualmente l'Istituto bancario UNICREDIT GROUP BANCO DI SICILIA – Piazza Don Bosco n°5- 90143 PALERMO - CODICE IBAN: IT 82 U 02008 04616 000300734727 E' obbligatorio indicare la causale di ogni versamento effettuato a favore dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello".

- Articolo 38.- Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia e per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

- Articolo 39.- Rinvio al capitolato speciale ed ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla documentazione di gara, trovando applicazione le disposizioni degli atti di gara (Disciplinare di

Gara, Capitolato Speciale di gara e Capitolato tecnico) e tutti gli atti connessi, espressamente accettati dal soggetto aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, i quali, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre all'obbligo da parte dell'impresa contraente di adempiere a quanto dichiarato nella documentazione tecnica prodotta e valutata in sede di gara.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

L'esecuzione del contratto sarà altresì regolata dalle Linee Guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Infine l'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati con particolare riferimento al settore oggetto del presente contratto anche se in contrasto con le disposizioni del Capitolato

- Articolo 40.- Spese di contratto, registrazione e varie

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e sarà registrato, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese relative all'imposta di bollo, assolto in modo virtuale ex art. 15 D.P.R. 642/72, di eventuale registrazione ed ogni altra spesa accessoria sono a completo carico del soggetto contraente ditta

PROMEGA ITALIA S.R.L.

Ai fini fiscali il presente contratto, qualora registrato, sarà soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 avendo per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A.

La registrazione presso il competente Ufficio del Registro sarà effettuata

dall'Azienda Ospedaliera, quale committente.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; tali dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Il presente contratto informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Pertanto, la data del presente atto sarà quella riportata dalla firma digitale dell'ultimo firmatario. La presente scrittura privata sarà inviata al fornitore tramite posta elettronica certificata

Le Parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

- Articolo 41.- Allegati al contratto

Il presente contratto formato da n. 41 articoli occupa 46 (quarantasei) pagine scritte fino alla sottoscrizione dell'Appaltatore e consta dei seguenti n. 3 (numero 3) documenti allegati:

1. Delega di funzioni rilasciata dal Legale Rappresentante dell'Azienda Ospedaliera con deliberazione del Direttore Generale n.154 del 28 maggio 2019, scritta su dodici pagine ed allegata al presente atto in copia conforme all'originale per farne parte integrante e sostanziale segnata di lettera "A";
2. Cauzione definitiva, costituita complessivamente da 4 pagine ed allegata al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "B". (*)
3. "Offerta Economica" sotto la lettera "C".

Palermo, li _____

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO

Dott. Aldo ALBANO - Firmato digitalmente

PER LA DITTA PROMEGA ITALIA S.R.L.

Dott.ssa Maria Elisabeth DREES - Firmato digitalmente

Agli sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., il sottoscritto
procuratore dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente con-

tratto e di approvare specificamente si intendono approvati gli articoli

Articolo 16 (Inadempienze, controlli, contestazioni e penalità)

Articolo 18 (Risoluzione e recesso);

Articolo 28 (clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

Articolo 31 (Codice di Comportamento)

Articolo 38 (Foro competente)

Palermo, li _____

PER LA DITTA PROMEGA ITALIA S.R.L.

Dott.ssa Maria Elisabeth DREES - Firmato digitalmente